

**Egregio Collega,**

il tuo quesito, in buona sostanza, è il seguente: ***“In base alla normativa vigente, sono ripetibili dal soccombente le spese generali e/o forfettarie non liquidate dal Giudice nella sentenza?”***

In merito alla questione, recentemente, sono apparsi via web commenti che avrebbero risposto favorevolmente al quesito sulla base di quanto previsto dalla legge n. 227 del 31/12/2012 al suo art. 13 e in virtù di quanto disposto da due recenti sentenze della Corte di Cassazione. Addirittura, in uno di questi commenti, sarebbe apparsa anche la notizia di un parere favorevole del Consiglio di Stato (v. parere n. 161 del 18/1/2013). Occorrono delle precisazioni.

#### **1 - L'attuale normativa in materia di compenso per rimborso forfettario (o spese generali).**

Come noto, **il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, recante disposizioni urgenti *“per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, al suo art. 9, comma 1, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali, stabilendo, inoltre, al suo comma 2, che: **“la liquidazione del compenso professionale da parte di un organo giurisdizionale, fosse determinato “con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”**.

A parte l'enunciazione di qualche principio per la fissazione dei “nuovi” compensi professionali, tra i quali quello che *“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. ...”* (v. art. 9, c. 4), **con la citata legge, n. 27/2012, si aboliscono definitivamente le vecchie tariffe** e qualsiasi riferimento alle stesse, compresa la distinzione tra diritti ed onorari. **E le spese generali e/o spese determinate in modo forfettario, nemmeno vengono menzionate.**

In attuazione di quella norma sancita nel c. 2 dell'art. 9, il Ministero di Giustizia ha emanato il **DM 20 luglio 2012, n. 140**, intitolandolo espressamente: *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*.

Anche in questo provvedimento, nel *“Capo II, Disposizioni concernenti gli avvocati”*, non si fa alcun accenno alla voce relativa alle “spese generali”, **tanto da fare pensare alla definitiva eliminazione di detta voce**, quanto meno nella liquidazione giudiziale.

Nel D.M. n. 140 del 2012, peraltro, nelle sue disposizioni transitorie, all'art. 41, si statuisce che: *“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”*; e all'art. 42, si prevede che: *“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”*.

Il decreto n. 140 del 2012 è stato pubblicato nella Gur n. 195 del 22 agosto 2012, sicché i “parametri” in questione, **sono entrati in vigore il 23 agosto 2012.**

Si rammenta, peraltro, che anche il Consiglio dell’Ordine di Pesaro, in materia di opinamento di note degli Avvocati, ha adottato la seguente linea: si applicano le vecchie tariffe forensi (DM n. 127 del 2004) a condizione che venga dimostrato che l’incarico professionale abbia avuto termine prima del 23 agosto 2012.

Alla fine del 2012 viene emanata la c.d. “nuova legge professionale”, **Legge 31 dicembre 2012, n. 247**, recante “**Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense**”. Legge che è stata *pubblicata nella GUR n.15 del 18-1-2013 ed è entrata in vigore il 02/02/2013* .

In materia di compensi professionali, la “nuova legge professionale” dedica l’art. 13, “**Conferimento dell’incarico e compenso**”. A prescindere dai principi enunciati in questa norma, tra i quali, ad esempio, quello che “*L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. ...*”, oppure quello che “*L’incarico può essere svolto a titolo gratuito*” (v. c. 1 dell’art. 13), nella richiamata norma si sancisce e ribadisce definitivamente che “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. ...”

**Per quello che interessa la questione che ci occupa**, ovvero quella relativa “alle spese generali e forfettarie”, in questa “nuova legge professionale”, al suo art. 13, comma 10, si statuisce che:

*“Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”*.

Sicché, la “nuova legge professionale”, legge n. 247 del 31/12/2012, **reintroduce le spese generali**, o meglio, il diritto al riconoscimento di un rimborso di spese forfettarie, la cui misura, però, deve essere determinata dal decreto ministeriale sui parametri, che deve essere emesso ogni due anni, su proposta del CNF.

In quel comma 6 dell’art. 13, inoltre, si sancisce che: “**I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ... si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.”**

Questo è quanto stabilito e previsto dalla legge. In definitiva, è necessario attendere un nuovo Decreto Ministeriale sui parametri che stabilisca la “misura massima” delle spese forfettarie da liquidarsi in via giudiziale.

**Quanto alla recente giurisprudenza**, una sentenza della Cassazione, la n. 18518 del 2 agosto 2013, ha affermato che *“l’avvocato ha sempre diritto al rimborso forfettario delle spese generali anche senza una istanza specifica. La mancata liquidazione da parte del giudice è un errore materiale soggetto al procedimento di correzione”*.

Altra sentenza, inoltre, afferma che il rimborso delle spese generali *“trova nella legge titolo e misura”* e che non è necessario che il dispositivo della sentenza ne specifichi l’importo per essere riconosciuto in fase di liquidazione. (sentenze n. 9315 del 17 aprile 2013)

Orbene, se è pur vero, però, che quelle recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che le spese generali vadano sempre riconosciute come implicitamente liquidate, anche se non espressamente menzionate e liquidate nel dispositivo della sentenza, e anche se non espressamente richieste, oppure indicate nella nota spese giudiziale, **ciò non è sufficiente a far ritenere**, alla luce della normativa attualmente vigente, **il riconoscimento del diritto di ripetere**, sempre e comunque, **le spese generali al soccombente.**

**E ciò per le seguenti ragioni.**

Il Decreto Ministeriale previsto nel comma 6 e 10 dell’art. 13 della “nuova legge professionale”, oltre a prevedere, ogni due anni (v. art. 13 c. 6, nonché art. 1 c. 1), l’emissione di nuovi “parametri forensi”, **deve** altresì **stabilire la percentuale massima (e minima) delle spese generali**; e questo decreto, per quanto previsto dalla stessa legge, deve essere adottato dal Ministro della Giustizia previo parere del CNF.

Allo stato attuale, dal Ministero di Giustizia è stata proposta soltanto una bozza del decreto, presentata il 9 ottobre 2013 dall’ex Ministro Cancellieri: *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”*. Tale bozza di decreto, all’art.2 prevede che le spese forfettarie e/o generali che dir si voglia, possono variare **tra il 10 ed il 20 per cento del compenso liquidato** .

Nel mese di maggio 2013 il CNF aveva ipotizzato, nell’articolato della proposta presentata al Ministero sui nuovi parametri, che le spese generali fossero riconosciute nella misura fissa del 15%; proposta, comunque, che non è stata accolta nella bozza.

Peraltro, **il Consiglio di Stato, con parere n. 161 del 2013, del 18 gennaio 2013**, ha addirittura mosso alcuni rilievi critici a quella bozza di decreto, proprio in merito al mancato recepimento del D.M. 140/2012 in ordine ad alcuni punti fermi di quella che il Consiglio di Stato reputa “fonte primaria” (la legge **24 marzo 2012, n. 27** Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

**In particolare**, le critiche negative del Consiglio di Stato a quella bozza ministeriale, sono rivolte al mancato rispetto del principio del “compenso unitario” comprensivo delle spese, con l'eliminazione dei minimi tariffari, e con l'esigenza di contenere il quantum del valore medio.

Infatti, il Consiglio di Stato si richiama agli indirizzi già espressi in precedenti pareri, con requisitorie ispirate alle tesi del Dr. Catricalà, già componente del Consiglio di Stato, vero “esecutore materiale” dell'abolizione della tariffa professionale.

Nel parere del Consiglio di Stato, a pag. 4, si afferma che avendo la “fonte primaria” della legge professionale in materia di compensi, e cioè il d.l. n. 1 del 2012, al suo art. 9, al comma 4, fatto riferimento ad un “concetto di compenso omnicomprendivo ... per tale ragione, era stato ritenuto preferibile modificare il comma 2 dell'art. 1 del d.m. n. 140/2012 nel senso che il compenso è unitario e omnicomprendivo e comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso.”.

Nonostante la “bozza Cancellieri” abbia recepito solo in minima parte il parere del CNF, reintroducendo, quanto meno, le spese forfetarie, il Consiglio di Stato ritiene avversare ed esprimere il proprio parere negativo a tali forme e voci di compensi, perché le ritiene contrarie allo spirito della “fonte primaria”. E sul punto, così conclude: ***“Tenuto conto del principio di omnicomprendività del compenso, stabilito dalla legge, non appare coerente con la richiamata norma primaria introdurre il rimborso delle spese forfetarie, che si aggiungono a quelle documentate, considerato anche che le spese relative alla gestione complessiva dello studio professionale, richiamate dall'Amministrazione nella relazione, devono ritenersi già incluse nel compenso e prese in considerazione ai fini della liquidazione dello stesso.”***

Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo subito rispondere che quanto apparso in quei recenti commenti, in merito all'argomento sulla “**liquidazione delle spese generali dopo il DM n. 140/12**”, non è affatto condivisibile. Anzi, in uno di quei commenti si fa riferimento al Consiglio di Stato quale autore, nel suo parere del gennaio del 2013, della determinazione della misura delle spese forfetarie. Ma tale affermazione è frutto di travisamento, in quanto tale misura è stata indicata nella c.d. “bozza Cancellieri”.

Inoltre, anche il riferimento contenuto in quelle pubblicazioni alla giurisprudenza deve essere oggetto di osservazioni. Se è pur vero che la richiamata sentenza della Cassazione, la n. 18518 del 2 agosto 2013, in motivazione ha così affermato: ***“costituendo principio consolidato quello secondo il quale il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari***

*giudiziali che incombe sulla parte soccombente (ex coeteris, Cass. n. 4209/2010)”, occorre contestualizzare e precisare che tale affermazione di principio è stata fatta con riferimento a motivo di ricorso, nel quale si lamentava, da parte del giudice di merito, “l’omesso ed immotivato riconoscimento della maggiorazione di cui al D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4”.*

A prescindere dalla questione del rigetto di quel motivo di ricorso, occorre prestare attenzione al richiamo di legge operato in quella motivazione. Infatti, in merito alla liquidazione delle spese generali, le sentenze della Suprema Corte richiamano frequentemente il principio di diritto secondo il quale che le stesse non solo sono *“una componente delle spese giudiziali ...”, **ma anche all’altro principio, che la sua “misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente”***

## **2 - Ciò premesso, possiamo pervenire alla risposta sul quesito.**

In base alla normativa attualmente vigente, si può ragionevolmente affermare che manca proprio quella *“misura di rimborso spese predeterminata per legge”, per potersi ritenere automaticamente riconosciuto il diritto, in capo alla parte vittoriosa, alla ripetizione delle spese generali dal soccombente, in difetto di statuizione del giudice, oltre a quelle già liquidate.*

Quale esempio *“misura di rimborso spese predeterminata per legge”,* si può, anzi, si poteva far riferimento a quella contenuta nell’art. 14 della tariffa già vigente, DM n.. 127 del 2004, che statuiva: **“All’avvocato ed al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 per cento sull’importo degli onorari e dei diritti, ripetibile dal soccombente”.**

A tale conclusione negativa si perviene anche in base ai principi di diritto affermati all’altra sentenza sopra citata, la Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2010, n. 4209, richiamata anche nella precedente sentenza del 2013 sopra commentata. Nella sentenza del 2010, la ricorrente incidentale denunciava la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., nonché la disapplicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 121, art. 14. In accoglimento di quel motivo di ricorso, la Cassazione statuiva che: “ .... *Il rimborso c.d. forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è determinata per legge, che spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali* (v. anche Cass. 14.5.2007 n. 10997; Cass. 31.3.2007 n. 8059; Cass. 10.1.2006 n, 146; Cass. 20.10.2005 n. 20321; inoltre Cass. 19.8.2009 n. 18424). Il soccombente è tenuto, pertanto, alla loro rifusione alla parte vittoriosa (v. anche Cass. 7.7.2000 n. 9119). *La Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sul punto, con ciò incorrendo nel vizio denunciato. Le spese generali vanno riconosciute nella misura del 12,50% degli importi*

liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, essendo applicabile, nella specie, ratione temporis (essendo la sentenza della Corte di merito stata emessa in data 1.4.2005 e pubblicata il 9.5.2005) il D.M. 8 aprile 2004, n. 127".

**Quella normativa**, la vecchia legge tariffa, D.M.n. 127 del 2004, è **stata abrogata**, e non può essere applicata più in sede di liquidazione giudiziale.

Per quanto occorrer possa, si rileva che è ormai pacifico, in giurisprudenza, l'orientamento secondo il quale ricadono nella disciplina dei "parametri" le prestazioni professionali che, alla data del 23 agosto 2012, non sono state ancora liquidate dal magistrato e, quindi, risultino ancora non completate, essendo irrilevante che una prestazione sia iniziata e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (v. art. 41 del D.M. n. 140/2012).

Conseguentemente, **quell'automatismo**, o automatica determinazione delle spese forfetarie spettanti al professionista nella misura predeterminata per legge cui si fa riferimento in quelle sentenze della Suprema Corte, automatica perché, **non può dirsi più esistente in base alla normativa vigente in materia di compensi professionali**, e cioè l'art. 13, comma 10, della c.d. nuova legge professionale (legge n. 247 del 31/12/2012).

**In definitiva, a far tempo dal 23 agosto 2012, A TUTT'OGGI**, se il giudice nulla liquida a favore della parte vittoriosa a titolo di spese forfetarie, tali spese non potranno mai essere considerate ripetibili nei confronti della parte soccombente.

In base alla legge vigente, peraltro, in mancanza di una norma che stabilisca la misura massima di spese forfetarie. come previsto dell'art. 13 comma 10 della citata legge professionale, è discutibile se il giudice possa comunque dare attuazione a quanto previsto da quella stessa norma, e cioè se "in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute ...", il Giudice possa "... liquidare una somma per il rimborso delle spese forfetarie".

In sede penale, la Corte di Cassazione Sez II, richiamando espressamente la giurisprudenza civile (Sez. un. civ., sentenza n. 17405 del 2012) ha affermato che le spese processuali sostenute dalla parte civile devono essere liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate. Inoltre, preso atto che l'art. 13, comma 10, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 ha reintrodotta il diritto alla corresponsione di "**(...) una somma per il rimborso delle spese forfetarie**", la cui misura massima sarà determinata da un emanando decreto del Ministro della Giustizia, ha ritenuto che, fino a quando non sia emanato tale decreto, la predetta disposizione deve ritenersi in concreto non operante. Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno, pertanto, allo stato liquidate con riguardo ai soli compensi, esborsi documentati rimborsabili ed accessori di

legge (IVA e CPA), mentre non è dovuto il rimborso delle “spese forfettarie”. (v. Cassazione Penale, Sez. II, 22/10/2013, n. 43143).

Pertanto, è auspicabile che il comma 2 del nuovo decreto ministeriale sui parametri, in materia di liquidazione giudiziale delle spese generali (o forfettarie), civile e penale, venga riformulato come il vecchio art. 14 del D.M. n. 127 del 2004, come peraltro già richiesto dal Consiglio Nazionale Forense nel suo parere: ***“All'avvocato ed al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, ripetibile dal soccombente”.***

Avv. Massimo Stolfa